

Tirocinio da commercialista e Agenzia delle Entrate: si può fare

SINTESI OPERATIVA

Un dipendente a tempo pieno dell'Agenzia delle Entrate può chiedere l'iscrizione nel registro dei tirocinanti per la professione di commercialista, ma non ha un'autorizzazione automatica. Secondo il Pronto Ordini n. 132/2025 del CNDCEC, pubblicato il 27 febbraio 2026, il tirocinio è distinto dall'esercizio professionale e deve rispettare le 20 ore settimanali, la disciplina interna dell'Agenzia e le eventuali autorizzazioni. Anche il diploma universitario previsto dalla legge n. 341/1990 può essere titolo di accesso; la verifica spetta all'Ordine territoriale.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il DPR 137/2012, all'art. 6, interviene come cornice generale per le professioni regolamentate, confermando che il tirocinio si può svolgere anche in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, sia nel settore privato sia nel pubblico. L'unica condizione è che orari e modalità non compromettano l'effettività della pratica. La verifica di questa compatibilità spetta al Consiglio dell'Ordine territoriale competente.

LE 20 ORE SETTIMANALI: IL REQUISITO CHE NON SI PUÒ IGNORARE

Qui la faccenda si fa più concreta. L'art. 1, comma 2, del DM 143/2009 definisce cosa si intende per tirocinio effettivo: assiduità, diligenza, riservatezza, rispetto delle norme deontologiche. Concetti che, nella pratica, si traducono in una presenza minima di 20 ore settimanali nello studio del professionista supervisore, durante il normale orario di apertura. L'iscrizione al registro dei tirocinanti – disciplinata dall'art. 5 del medesimo DM – presuppone che questa effettività sia garantita fin dall'avvio del praticantato.

Venti ore a settimana non sono poche, specie per chi lavora a tempo pieno. Un dipendente dell'Agenzia con un contratto standard di 36 ore settimanali dovrebbe riuscire a conciliare le due attività solo se gli orari lo consentono davvero – turni, flessibilità, part-time verticale, congedi. Non è impossibile, ma richiede una pianificazione seria.

Il CNDCEC aveva già affrontato il tema in passato, con i Pronto Ordini nn. 13/2009 e 205/2005 – richiamati nel PO 132/2025 come precedenti interni – confermando che il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé un ostacolo. Il principio non cambia: conta l'effettività, non la forma del contratto.

COSA DICE LA DISCIPLINA INTERNA DELL'AGENZIA

Fin qui la normativa ordinamentale. Ma c'è un secondo livello da considerare: le regole interne dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 4 del DPR 18/2002 – norma speciale di carattere più rigoroso rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – vieta al personale delle Agenzie fiscali di svolgere attività tributarie tipiche dei professionisti: assistenza fiscale, consulenza, rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria, e più in generale qualsiasi attività che possa minare l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni.

È un divieto comprensibile, anzi necessario. Il funzionario che il mattino istruisce un accertamento non può il pomeriggio difendere il contribuente dallo stesso tipo di procedura. Sarebbe un corto circuito evidente.

Però – ed è una distinzione importante – la Direzione generale del personale dell'Agenzia ha chiarito, con una nota di prassi interna del 10 maggio 2004 (prot. n. 74427), che il divieto non si estende al tirocinio finalizzato all'abilitazione professionale. Trattandosi di atto interno e non di circolare pubblicata, il suo contenuto va letto in modo sistematico con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente: il dipendente che intende avviare il tirocinio deve comunque richiedere un'autorizzazione formale scritta all'Amministrazione di appartenenza. Le condizioni indicate dalla nota sono tre:

CONDIZIONE	DETTAGLIO
Gratuità	L'attività di tirocinio deve essere svolta senza compenso
Orario	Lo svolgimento deve avvenire fuori dall'orario di lavoro
Astensione	Il tirocinante si astiene da questioni che interferiscono con le attività dell'Agenzia

Tre condizioni cumulative. Non basta soddisfarne una.

TIROCINIO COMMERCIALISTA AGENZIA DELLE ENTRATE: L'AUTORIZZAZIONE È SPESSO NECESSARIA

Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 132/2025, arriva a una posizione equilibrata. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti è ammissibile anche per un dipendente a tempo pieno. Ma non è automatica. Occorre verificare la compatibilità concreta tra tirocinio e rapporto di servizio, escludere conflitti di interesse e – ove la normativa interna lo richieda – ottenere un'autorizzazione esplicita dall'Amministrazione di appartenenza. Considerata la rigidità del DPR 18/2002 e la prassi applicativa dell'Agenzia, nella quasi totalità dei casi concreti questa autorizzazione sarà necessaria.

Un aspetto da non trascurare: il conflitto di interessi, quando sussiste, riguarda il singolo incarico o la specifica attività svolta durante il tirocinio. Non costituisce un impedimento assoluto e preventivo all'iscrizione nel registro. È una valutazione caso per caso, non una preclusione in blocco.

LA VALUTAZIONE SPETTA ALL'ORDINE TERRITORIALE

Il ruolo del Consiglio dell'Ordine provinciale è quindi centrale. È lui che, al momento dell'iscrizione o in fase di verifica, deve accertare che le condizioni di effettività siano rispettate. Non si tratta di un passaggio formale. Significa guardare gli orari, il tipo di contratto, la struttura dello studio dove si svolge la pratica.

Nel caso dei dipendenti dell'Agenzia, la valutazione è più delicata proprio perché le funzioni istituzionali esercitate sono per loro natura in potenziale tensione con l'attività professionale tributaria. Un'attenzione in più è giustificata – e probabilmente dovuta.

Il principio che emerge dal chiarimento del CNDCEC è comunque abbastanza netto: la fase formativa del tirocinio non è equiparabile all'esercizio della professione, e merita un regime più flessibile. È una scelta ordinamentale precisa, non una lacuna normativa.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (03/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030

STUDIO PIZZANO